



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

LUGLIO 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*Sezione Prima civile, ordinanza n. 20616 del 17 luglio 2023, Presidente A. Valitutti,
Relatore U. L. C. G. Scotti*

COMUNITÀ EUROPEA. Contributi comunitari all'agricoltura (PAC) – Art. 33, par. 3, del Regolamento CE n. 1782 del 2003 e art. 15 del Regolamento CE n. 795 del 2004 – Definizione di “scissione” – Interpretazione – Richiesta di assegnazione dei titoli PAC – Riduzione “*medio tempore*” della superficie coltivata e degli ettari ammissibili – Rilevanza officiosa in sede di assegnazione definitiva dei titoli – Questioni pregiudiziali.

La Sezione Prima civile, in tema di contributi comunitari all'agricoltura (PAC), mediante rinvio *ex art.* 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo:

1) se il termine “scissione” contenuto nell'art. 33, par. 3, del Regolamento CE n. 1782 del 2003 e nell'art. 15 del Regolamento CE n. 795 del 2004 vada inteso con riferimento al corrispondente istituto di diritto societario e presupponga, quindi, una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero se possa essere interpretato in senso estensivo, così da trovare applicazione a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l'attribuzione dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società “agricoltore” a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni;

2) se, alla luce di una corretta interpretazione del complesso di norme del Regolamento CE n. 1782 del 2003 (artt. 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44), ai fini dell'assegnazione definitiva dei titoli PAC e in sede di prima applicazione del pagamento unico, assuma rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell' “agricoltore” e l'assegnazione provvisoria dei titoli, quando la stessa si sia verificata per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati – ancora nel corso del 2002 – e se tale modifica in riduzione possa essere operata anche d'ufficio in sede di assegnazione definitiva.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22056 del 24 luglio del 2023, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro

PREVIDENZA. Ingegneri e architetti iscritti alla Gestione separata – Sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 – Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all'Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, *ex* art. 21, l. n. 6 del 1981, e che siano pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini

RICORSO PER CASSAZIONE. AVVOCATO E PROCURATORE. Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto – Validità – Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. – Limiti.

In tema di procura conferita per il ricorso per cassazione, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza e che è già stata decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici (da un lato, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01; dall'altro, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01):

se il potere certificativo speciale attribuito dall'art. 83, comma 3, c.p.c. al difensore consenta di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell'atto al quale la procura accede.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo

RICORSO PER CASSAZIONE. AVVOCATO E PROCURATORE. Ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale – Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica – Requisito della specialità della procura – Specialità “per collocazione topografica” – Congiunzione materiale – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze.

La Terza Sezione civile, in relazione ad una ipotesi di ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale in relazione al quale la procura difensiva era stata redatta su supporto cartaceo e sottoscritta in modalità analogica dalla parte, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza:

se debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, attribuendo nella sostanza al difensore il potere (e la connessa responsabilità) di “attestare” la riferibilità di una qualsiasi procura difensiva, di per sé priva di qualunque carattere o connotato di specialità ad un determinato giudizio o provvedimento, mediante la mera allegazione al ricorso di essa, in copia di un originale sostanzialmente riproducibile in un numero indefinito ed illimitato di volte, anche in mancanza di precise circostanze oggettive di fatto che determinino la ragionevole presunzione che sia stata sottoscritta dalla parte, avendo preso visione del ricorso; oppure se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte.

Sezione Prima civile, sentenza n. 20476 del 17 luglio 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino

PROCESSO CIVILE. Opposizione a decreto ingiuntivo – Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni – Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale – Conseguenze – Questioni di massima di particolare importanza.

La Sezione Prima civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute sino ad ora non espressamente affrontate e suscettibili di porsi in un numero rilevante di casi: a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo,

attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Sezione Prima civile, sentenza n. 20588 del 17 luglio 2023, Presidente A. M. Perrino, Relatore A. Pazzi

PROCESSO CIVILE. Giudizio d'appello – Impugnazione incidentale tardiva – Interesse rilevante – Individuazione – Processo con pluralità di parti – Impugnazione incidentale tardiva di diverso coobbligato solidale – Questioni di massima di particolare importanza.

La Sezione Prima civile, in tema di azione di responsabilità promossa *ex art.* 146 l.fall. nei confronti di più amministratori in solido fra loro, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico: 1) se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.; 2) se il principio fissato da Cass., Sez. U., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva (introdotta, nella specie, con autonomo atto di citazione); 3) se, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all'impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all'impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21 luglio 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. TRIBUTI.
Depenalizzazione dei reati di contrabbando cd. semplice in forza del d.lgs. n. 8 del 2016 – Confisca disposta in relazione al reato *ex art.* 283 TULD – Legittimità – Coordinamento con l'art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'IVA

all'importazione), gli artt. 301 e 295 *bis* TULD (confisca obbligatoria), l'art. 20, comma 3, l. n. 689 del 1981 (confisca amministrativa facoltativa), richiamato dall'art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016 – Necessità.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione (ritenuta di massima di particolare importanza) concernente la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all'art. 282 TULD, in seguito all'emanazione del d.lgs. n. 8 del 2016 – il quale ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell'ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. «semplice» –, disciplina da accordare in chiave sistematica sia con l'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine), sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 *bis* TULD (nella parte in cui prevedono l'applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.999,96), sia con l'art. 20, comma 3, della l. n. 689 del 1981 (che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro), a cui fa espresso riferimento il legislatore della depenalizzazione con l'art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 18753 del 3 luglio 2023, Presidente C. De Chiara, Relatore M. Falabella

CONTRATTI BANCARI. Conto corrente bancario – Tasso effettivo globale – Anatocismo – Criterio di calcolo degli interessi.

In tema di contratti di conto corrente bancario, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al metodo di determinazione del tasso effettivo globale, dovendosi stabilire se, con riguardo all'anatocismo, integrante una forma di compenso addizionale rispetto agli interessi compensativi, gli interessi capitalizzati debbano essere inclusi nei numeri debitori (e cioè nel denominatore della frazione che, nella formula elaborata dalla Banca d'Italia, ha come numeratore gli interessi moltiplicati per il numero dei giorni che compongono un anno civile moltiplicati per 100) o se la natura degli interessi non sia mutata dal fenomeno della loro capitalizzazione, non trasformandosi in capitale, ma dovendosi sommare ad esso.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 18762 del 3 luglio 2023, Presidente M. Acierno, Relatore D. Valentino

SOCIETÀ. Società cooperative – Debiti della cooperativa – Obbligo dei soci di pagare la somma derivante dalla loro ripartizione – Configurabilità.

In tema di società cooperativa edilizia, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla configurabilità dell'obbligo, in capo ai soci, di pagare i debiti contratti dalla cooperativa.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 20459 del 17 luglio 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore E. Campese

CONTRATTI BANCARI. Estratti conto stampati dal cliente tramite servizio di “home banking” – Disciplina applicabile – Presunzione di veridicità – Attribuzione del valore probatorio alla “videata” o ad altro supporto tecnico – Possibili contestazioni della banca – Forma e portata.

In tema di controversia relativa al pagamento del saldo negativo di rapporti di mutuo assistiti da fideiussione e regolati su conto corrente, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, sulla quale non si ravvisano precedenti specifici, concernente il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di “home banking”, problematica che per la diffusione dei servizi bancari telematici è destinata a riproporsi in altri giudizi, dovendosi chiarire se anche a tali estratti si applichi il principio di veridicità delle scritturazioni laddove il cliente non sollevi contestazioni e, per converso, una volta precisato se l'autenticità possa attribuirsi alla “videata” in sé o debbano adottarsi altri accorgimenti, con quali forme e portata la banca possa muovere le proprie contestazioni nei confronti di questo documento di origine informatica.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21020 del 18 luglio 2023, Presidente M. Acierno, Relatore G. Mercolino

GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Fusione per incorporazione sopravvenuta al ricorso per cassazione – Intervento inammissibile dell’incorporante – Possibili conseguenze processuali.

In tema di ricorso per cassazione proposto in un giudizio di responsabilità per appropriazione di somme versate a scopo di investimento finanziario, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente i possibili effetti sul ricorso per cassazione proposto da una società incorporata, estinta nel corso del giudizio di cassazione a seguito della fusione per incorporazione, nonché sul rapporto processuale in fase di impugnazione, laddove alla successione nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta non faccia riscontro un valido intervento in giudizio della società incorporante.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21045 del 18 luglio 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore L. Abete

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDATARIE. Art. 182-quinquies l.f. – Precedenza per finanziamento concesso a diversa società in concordato preventivo – Richiesta nei confronti del fallimento della società cessionaria dell’azienda destinataria del finanziamento – Possibilità di applicazione estensiva o analogica.

In tema di insinuazione allo stato passivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la possibilità o meno di adottare una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 182-quinquies l.fall., nel caso in cui la prededuzione venga richiesta per un finanziamento concesso a diversa società in concordato e sia fatta valere nei confronti del fallimento della società cessionaria dell'azienda destinataria del finanziamento.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21300 del 19 luglio 2023, Presidente G. Bisogni, Relatore R. Caiazzo

PROCESSO CIVILE. Giudizio d'appello – Art. 345 c.p.c. nel testo antecedente il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 – Contrasto – Mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale – Residua efficacia del lodo – Esclusione.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo arbitrale separatamente oggetto di impugnazione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa l'esistenza di contrasto sull'interpretazione da attribuire all'art. 345 c.p.c. nel testo antecedente il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, avuto riguardo all'indirizzo secondo cui la novità e, quindi, l'indispensabilità della prova non potrebbe riguardare quelle già in prime cure dichiarate inammissibili o per le quali siano maturate decadenze o preclusioni, contraddetto dall'orientamento secondo cui – per converso – l'indispensabilità della prova “nuova” deve essere valutata prescindendo dal fatto che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado; la stessa ordinanza ha altresì rilevato l'esistenza di altra questione rilevante, meritevole di essere decisa in pubblica udienza, con riguardo agli effetti della mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio della sentenza d'appello dichiarativa della nullità del lodo, dovendosi accertare se quest'ultimo – posto a base del decreto ingiuntivo opposto – conservi una qualche efficacia.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21679 del 20 luglio 2023, Presidente F. A. Genovese, Relatore R. Caiazzo

MARCHI E BREVETTI. Violazione di brevetto europeo relativo a principio attivo in ambito farmaceutico – Art. 68, comma 1, c.p.i. – Eccezione di liceità della condotta censurata (c.d. “Bolar clause”) – Interpretazione alla luce dell'art. 10, par. 6, della direttiva 2001/83/CE.

In tema di controversia relativa alla dedotta violazione di brevetto europeo relativo a principio attivo in ambito farmaceutico, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza e complessità della questione concernente la corretta interpretazione dell'eccezione di liceità della condotta sollevata dal convenuto, in forza dell'art. 68, comma 1, c.p.i. (c.d. "Bolar clause" o eccezione di sperimentazione), alla luce dell'art. 10, par. 6, della direttiva 2001/83/CE – per la quale è stata altresì avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE – considerata altresì l'assenza di precedenti specifici.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22198 del 24 luglio 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore M. Falabella

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDUALI. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Procedimento di omologazione ex art. 12 bis della l. n. 3 del 2012 – Reclamo avverso il decreto di omologazione – Litisconsorzio necessario – Tutti i creditori o i soli creditori costituiti nel procedimento di omologa – Individuazione.

In tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con particolare riguardo al procedimento di omologazione di cui all'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'individuazione della qualità di litisconsorti necessari in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione, trattandosi di decidere se detta qualità debba riconoscersi – come sostenuto dal ricorrente – a tutti i creditori, oppure ai soli creditori già costituiti nel procedimento di omologa.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22450 del 25 luglio 2023, Presidente C. De Chiara, Relatore G. Dongiacomo

STRANIERI. Opposizione a decreto di espulsione – Manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale – Effetto impeditivo dell'espulsione.

In tema di opposizione a decreto di espulsione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la possibilità di attribuire valore di fatto impeditivo dell'espulsione, alla manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale, anche eventualmente con domanda reiterata, espressa in data anteriore a quella della

formalizzazione della domanda stessa presso gli uffici di polizia, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22737 del 27 luglio 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore A. Fidanzia

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni – Piano di riparto parziale – Impugnabilità e forma del gravame.

In tema di impugnazione del piano di riparto parziale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la natura nomofilattica della questione concernente la impugnabilità o meno del riparto parziale nella speciale procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni e, in caso affermativo, con quali modalità, tenuto conto che l'art. 260 c.ass. prevede la possibilità di procedere a riparti parziali senza indicarne l'impugnabilità, il successivo art. 261 prevede la possibilità di impugnare il riparto finale con le modalità previste per lo stato passivo e che l'art. 245, comma 7, c.ass., rinvia a sua volta, secondo compatibilità, alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non espressamente previsto, nella quale lo strumento individuato per detta impugnazione è quello del reclamo *ex art. 36 l.fall.*

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22806 del 27 luglio 2023, Presidente G. Bisogni, Relatore R. Amatore

STRANIERI. Opposizione a convalida del trattenimento presso CPR – Decreto di respingimento – Obblighi informativi a carico dell'autorità in favore di stranieri ed apolidi in ingresso nel territorio nazionale.

In tema di impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento presso CPR dello straniero entrato irregolarmente e per questo oggetto di presupposto decreto di respingimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione concernente – in relazione a quanto previsto nell'art. 8 della Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32 – i contenuti degli obblighi informativi imposti alle autorità competenti in favore degli stranieri ed apolidi in ingresso nel territorio nazionale, con particolare riferimento al compito di registrare nel foglio notizie quanto da essi dichiarato e se le stesse debbano farsi parte diligente nel ricercare ed individuare tra coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale i soggetti interessati a presentare domanda di protezione internazionale.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA-PRIMA ALLA SEZIONE PRIMA

*Sezione Sesta-Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19828 del 12 luglio 2023,
Presidente relatore G. Bisogni*

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA. Trattamento dati personali – Esito negativo della definizione agevolata ex art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018 – Trasformazione dell’atto di contestazione in ordinanza ingiunzione – Decorrenza del termine di impugnazione.

In tema di trattamento dei dati personali, la Sezione Sesta-Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa l’assenza di precedenti specifici in merito all’interpretazione dell’innovativo art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018, dovendosi valutare se il momento di decorrenza del termine per proporre opposizione coincida con il momento della formazione del titolo esecutivo, tale essendo quello in cui non sia andata a buon fine la definizione agevolata in ragione del mancato tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta con conseguente assunzione del valore di ordinanza ingiunzione dell’atto originario di contestazione, senza necessità di notificazione.

*Sezione Sesta-Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19842 del 12 luglio 2023,
Presidente relatore G. Bisogni*

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. Trattamento dati personali e diritto all’oblio – Diritto alla deindicizzazione – Compatibilità con il diritto alla conservazione della notizia per finalità storico, sociali e documentaristiche, con l’interesse della comunità alla conoscenza della notizia – Requisito del tempo trascorso.

In tema di trattamento dei dati personale e di diritto all’oblio, la Sezione Sesta-Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in merito al diritto alla deindicizzazione (nella specie dal motore di ricerca di Google) quale misura compatibile con il diritto alla conservazione della notizia per finalità storico sociali e documentaristiche, all’interesse della comunità alla conoscenza delle notizie riportate negli URL contestati e al requisito del tempo trascorso.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 21278 del 19 luglio 2023, Presidente L.G. Lombardo, Relatore R. Caponi

DIRITTI REALI. Costituzione di servitù di passaggio – Incompatibilità con la sopravvenuta destinazione urbanistica impressa al fondo servente – Estinzione del diritto di servitù – Esclusione.

In tema di servitù, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se – ed eventualmente a quali condizioni e con quali modalità – il piano particolareggiato di attuazione, che assoggetta il fondo servente ad una destinazione urbanistica incompatibile con l'esercizio del diritto di servitù, possa determinare un'estinzione di quest'ultimo.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 21686 del 20 luglio 2023, Presidente L. Orilla, Relatore A. Carrato

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. Equa riparazione – Durata irragionevole del processo – Successione tra processo di cognizione, processo esecutivo e giudizio di ottemperanza – Computo della durata del giudizio – Aumento del termine.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se, una volta riconosciuta l'unitarietà del giudizio presupposto di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al giudizio esecutivo – in assenza di una previsione normativa specifica e tenuto conto dell'esigenza che gli Stati garantiscano una tutela effettiva e non solo teorica al diritto alla ragionevole durata del processo – si debba o meno aumentare il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto unitariamente considerato tra cognizione ed esecuzione (un anno in caso di unico grado di merito e due anni nel caso in cui a tale grado segua quello di legittimità), in via interpretativa, di sei mesi, ossia del tempo concesso allo Stato da quando la decisione del giudizio di equa riparazione presupposto è divenuta definitiva, per provvedere alla riparazione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22668 del 26 luglio 2023, Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore A. Carrato

OBBLIGAZIONI. Riconoscimento del debito – Dichiarazione recettizia – Conseguenze – Riempimento abusivo di foglio firmato in bianco – Riempimento “*contra pacta*” – Rapporto – Pattuizione di interessi ultralegali – Effetti.

In tema di riconoscimento di debito, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione afferente alla nozione di riempimento *absque pactis* di foglio scritto in bianco e della sua distinzione (e possibilità di confusione) da quello *contra pacta*, nonché alla qualificazione della dichiarazione di riconoscimento di debito come atto recettizio o meno (oltre che con riferimento all’individuazione del contenuto necessario, minimo ed inequivoco, per ritenerla tale) e alla identificazione dello stato di bisogno, in relazione al quale può o meno configurarsi una contraria condotta usuraria (come tale potenzialmente integrante la fattispecie penale di cui all’art. 644-bis c.p.).

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22698 del 26 luglio 2023, Presidente F. Manna, Relatore R. Giannaccari

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sanzioni emesse dalla Banca d’Italia ex artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 – Opposizione – Difetto di giurisdizione – Riassunzione – Forma.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in sede di opposizione, l’atto di riassunzione debba effettuarsi non con il deposito del ricorso, ma con atto notificato alla controparte.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22874 del 27 luglio 2023, Presidente M. Bertuzzi, Relatore S. Oliva

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Violazione delle norme del codice della strada – Superamento limiti velocità – Mancata comunicazione del responsabile della violazione – Conseguenze – Decurtazione dei punti – Omesso esame del ricorso avverso il verbale della violazione presupposta.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il

rilevato contrasto interno alla Sezione, della questione se, la violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. – consistente nel mancata comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura, o meno, soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo a tale precedente infrazione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22376 del 25 luglio 2023, Presidente e Relatore A. Carrato

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Contestazione della violazione di norme del codice della strada – Soggetti legittimati – Principio della territorialità – Strade interne ad area aeroportuale – Deroga – Ammissibilità.

In tema di contestazione della violazione di norme del codice della strada, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se l'ENAC, nell'ambito del proprio potere regolamentare volto a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte al pubblico degli aeroporti aperti al traffico civile, possa, ed eventualmente entro quali limiti, derogare al principio di territorialità riguardante la legittimazione degli organi di polizia municipale ad elevare verbali di accertamento.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22388 del 25 luglio 2023, Presidente L. Orilla, Relatore V. Picaro

EQUA RIPARAZIONE. Successione tra processo di cognizione, processo esecutivo e giudizio di ottemperanza – Unitarietà – Determinazione della durata irragionevole del processo – Aumento ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 per provvedere alla riparazione – Ammissibilità.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se, una volta riconosciuta l'unitarietà del giudizio presupposto di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al giudizio esecutivo, in assenza di una previsione normativa specifica si debba, o meno, aumentare il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto unitariamente considerato tra cognizione ed esecuzione, in via interpretativa, di sei mesi e cinque giorni, ossia del tempo concesso allo Stato da quando la decisione del giudizio di equa riparazione presupposto è divenuta definitiva, per provvedere alla riparazione.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19048 del 5 luglio 2023, Presidente -
Estensore C. Graziosi*

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE. Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo – Valutazione della correttezza dell’esercizio del potere del giudice – Impugnabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla valutazione della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di concedere o negare l’autorizzazione *ex art.* 106 c.p.c. e alla possibilità di spiegare impugnazione del relativo provvedimento, sinora negata dalla giurisprudenza, secondo cui l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo è determinata da una valutazione totalmente discrezionale ed è insuscettibile di appello o di ricorso per cassazione.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19049 del 5 luglio 2023, Presidente –
Estensore C. Graziosi*

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. Atto pregiudizievole anteriore all’insorgenza del credito – “*Animus nocendi*” – Dolo generico – Dolo specifico.

In tema di azione revocatoria, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 374 c.p.c., della questione relativa all’elemento soggettivo necessario per la revoca dell’atto anteriore all’insorgenza del credito, avendo ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra un orientamento maggioritario, che esige il dolo specifico (cioè, la dolosa preordinazione di un intento fraudolento) a sostegno della condotta del debitore (Cass. 23205/2016, Cass. 18315/2015, Cass. 3461/2015 e Cass. 13446/2013), e un filone minoritario, secondo cui è sufficiente il mero dolo generico (cioè, la sola previsione del pregiudizio dei creditori) del debitore (Cass. 24757/2008, Cass. 21338/2010, Cass. 17096/2014 e Cass. 5812/2023).

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19394 del 7 luglio 2023, Presidente –
Estensore E. Vincenti*

ASSICURAZIONE. Prova scritta – E-mail – Idoneità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 20702 del 17 luglio 2023, Presidente L. A. Scarano, Relatore M. Gorgoni

RESPONSABILITÀ CIVILE. PRESCRIZIONE E DECADENZA. Circolazione stradale – Assicurazione obbligatoria – Azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice – Litisconsorzio necessario ex art. 18 l. n. 990 del 1969 – Sospensione della prescrizione ex art. 2941, nn. 1 e 2, c.c. – Incidenza sulla domanda proposta dai danneggiati contro l'assicurazione e su quella di manleva avanzata dal responsabile civile.

La Sezione Terza civile, in relazione a una fattispecie in cui una donna e i suoi due figli minori, trasportati su un veicolo di proprietà e condotto dal nonno paterno di questi ultimi, avevano domandato il risarcimento dei danni occorsigli in un incidente stradale, nel quale il suddetto conducente era morto, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica delle questioni:

1) se e in che modo il regime della sospensione della prescrizione ex art. 2941, nn. 1 e 2, c.c., applicabile nei confronti del marito e padre degli attori (erede del proprietario responsabile), incida sulla prescrizione della domanda proposta dai danneggiati nei confronti della compagnia assicuratrice eccipiente la prescrizione stessa, in virtù del litisconsorzio necessario ex art. 18 della l. n. 990/1969 (*ratione temporis* applicabile alla fattispecie);

2) se dalla suddetta sospensione della prescrizione discenda, da un lato, l'irrelevanza dell'omessa proposizione della relativa eccezione da parte dell'erede del conducente e proprietario responsabile, e dall'altro la preclusione alla declaratoria di prescrizione della domanda di garanzia spiegata dal responsabile civile nei confronti della compagnia assicuratrice della RC auto.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 22946 del 27 luglio 2023, Presidente F. De Stefano, Relatore R. Rossi

ESECUZIONE FORZATA. Opposizione all'esecuzione – Titolo esecutivo – Contratto di mutuo – Rinvio al tasso EURIBOR – Manipolazione di detto tasso ad opera di un cartello di banche in violazione delle regole della concorrenza – Possibili conseguenze – Questione nomofilattica.

In tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo, , la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione concernente i possibili riflessi della decisione della Commissione europea in tema di manipolazione del tasso EURIBOR da parte di un cartello di banche, in violazione delle regole in materia di concorrenza, atteso il rinvio a detto tasso da parte del contratto di mutuo ed il possibile effetto invalidante che ne possa derivare.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 19030 del 5 luglio 2023, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore I. Fedele

LAVORO PUBBLICO. Dirigente medico – Ricostruzione di carriera e di anzianità – Servizio prestato all'estero – Rilevanza o meno.

La Sezione lavoro – in relazione a vicenda concernente la domanda di un dirigente medico volta alla ricostruzione di carriera e di anzianità in virtù del servizio prestato all'estero – ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, al fine dell'analisi della disciplina nazionale, nonché della normativa contrattuale in materia, con particolare riguardo all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'istituto della mobilità volontaria, anziché con riferimento alle diverse disposizioni contrattuali che riguardano il riconoscimento dell'anzianità di servizio in caso di instaurazione di distinti rapporti di impiego in successione fra loro.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE QUINTA

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 19579 del 10 luglio 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore M. Triscari

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IVA sull'importazione.

In tema di Iva, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa all'assoggettabilità all'imposta del rappresentante indiretto dell'importatore in tema di Iva all'importazione, posto che la responsabilità solidale del medesimo è prevista solo in tema di dazi doganali, da valutarsi come ipotesi normativa diversa e non assimilabile a quella espressamente prevista dalla norma impositiva.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 20011 del 13 luglio 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore P. Gori

TRIBUTI DOGANALI.

In tema di tributi doganali, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla responsabilità del rappresentante doganale indiretto con riferimento al pagamento delle sanzioni, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia (sentenza n. 714 del 12 maggio 2022, pronunciata nella causa C-714/2) e della stessa Sezione della Corte di Cassazione (sentenza Sez. 5 – , Sentenza n. 23526 del 27/07/2022).

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 20392 del 13 luglio 2023, Presidente L. Napolitano, Relatore F. Cortesi

IRPEF IRAP.

In tema di ritenute Irap e Irpef, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla compatibilità dell'istanza di rimborso presentata dalla contribuente con il precedente ravvedimento operoso al quale la stessa ha avuto accesso, nonché quanto alla possibile estensione al rapporto oggetto del medesimo ravvedimento della disciplina introdotta dall'art. 7, comma 2, lett. bb), n. 2, del d.l. n. 70/2011.

TRIBUTI. Rendita catastale – Attribuzione a seguito di procedura DOCFA – Vani catastali – Rideterminazione del numero – Avviso di accertamento per rettifica – Motivazione – Contenuto.

La Sezione Quinta civile, in una controversia relativa a un ricorso avverso avviso di accertamento catastale per rettifica del classamento proposto mediante dichiarazione DOCFA, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., attesa la rilevanza nomofilattica della questione, relativa alla motivazione della rettifica catastale in caso di rideterminazione dei vani; in particolare,

- in base ad un primo orientamento giurisprudenziale, la rideterminazione del numero dei vani catastali impone una più diffusa motivazione della rettifica catastale in quanto questa incide sul *«tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento»* (Sez. 5, n. 12278/2021, Stalla, Rv. 661200-01; Sez. 5, n. 10001/2023, Mondini, non massimata; Sez. 6-5, n. 29367/2022, Mondini, non massimata; Sez. 6 – 5, n. 08349/2022, Succio, non massimata);

- in senso contrario, l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica della dichiarazione DOCFA, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Sez. 5, n. 03104/2021, Lo Sardo, Rv. 660644-01);

- in base ad altro orientamento (cd. intermedio), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo quando tra le parti non vi sia contestazione circa la struttura e le dimensioni dell'unità immobiliare; laddove, invece, la diversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circa una diversa estensione dell'unità immobiliare, in termini di ampliamento o riduzione, la motivazione dell'avviso di rettifica deve esplicitare in maniera più approfondita le ragioni poste a base della rettifica (Sez. 5, n. 23538/2022, Billi, non massimata).

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quarta, udienza dell'08/06/2023 (dep. 12/07/2023), ord. n. 30386, Pres. S. Dovere, Rel. V. Pezzella.

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE – DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – Insufficienza o contraddittorietà della prova – Prevalenza della declaratoria di estinzione del reato – Limiti individuati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti – Perdurante applicabilità del principio alla luce della sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale – Contrasto di giurisprudenza.

La Quarta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, possa trovare ancora applicazione il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01, secondo cui «All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione proposta dal P.M. avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.»”.

Sezione Prima, udienza del 05/04/2023 (dep. 13/07/2023), ord. n. 30551, Pres. M. Boni, Rel. C. Renoldi.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – PROVVEDIMENTI – ORDINANZA DEL GIUDICE – IN GENERE – Ordinanza cautelare emessa nei confronti di straniero alloggio – Obbligo di traduzione in lingua a lui nota – Mancata effettuazione dell’adempimento in termine congruo – Conseguenze – Contrasto di giurisprudenza.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se l’obbligo di traduzione in lingua nota al soggetto straniero che non conosca la lingua italiana dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, prescritto dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. e da eseguirsi in termine congruo, qualora adempiuto in tempi non congrui, comporti: la nullità dell’ordinanza e di quale natura, oppure la sua inefficacia per ragioni sopravvenute ovvero ancora se, in assenza di conseguenze patologiche per la misura applicata, il ritardo nella traduzione determini solo il differimento del termine per proporre impugnazione, a decorrere dal momento della disposta traduzione”.

Sezione Sesta, udienza del 15/06/2023 (dep. 19/07/2023), ord. n. 31432, Pres. O. Villoni, Rel. P. Di Geronimo.

PROCEDIMENTI SPECIALI – PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE –
Accordo sulla pena raggiunto anteriormente alla costituzione di parte civile –
Costituzione per l’udienza preliminare – Possibilità – Liquidazione delle spese di
costituzione – Contrasti di giurisprudenza.

La Sesta Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, nel caso di accordo sulla pena concluso prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia ugualmente legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in tal caso, se il giudice che emette la sentenza di patteggiamento debba o meno liquidare le spese di costituzione in suo favore”.

Sezione Seconda, udienza del 28/06/2023 (dep. 19/07/2023), ord. n. 31478, Pres. S. Beltrani, Rel. A. Saraco.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILLANTATO
CREDITO – Abrogazione del delitto di millantato credito di cui all’art. 346,
comma secondo, cod. pen. – Nuova fattispecie delittuosa di traffico di influenze
illecite ex art. 346-bis cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Contrasto
di giurisprudenza.

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen.”.

Sezione Quarta, udienza del 23/06/2023 (dep. 25/07/2023), ord. n. 32320, Pres. E. Serrao, Rel. M. Cirese.

STUPEFACENTI – IN GENERE – Concorso di persone – Diversa
qualificazione del medesimo fatto – Ammissibilità – Contrasto di giurisprudenza.

La Quarta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma 5, nei confronti di altri”.